

Richiamato il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinanti l'imposta comunale sugli immobili;

Preso atto che per l'imposta comunale sugli immobili, la competenza alla definizione delle aliquote è demandata al Consiglio Comunale, così come previsto dall'articolo 1, co. 156 della Legge 296/2006 di modifica all'articolo 6 del D.Lgs. 504/1992;

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere fissate entro la data prevista da norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suindicato termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno,

Vista la Legge 24.07.2000 n. 212 relativa alla disciplina dello statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto ministeriale 06.06.2002 n. 159 di modificazione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, ivi comprese quelle del Comune di Sogliano al Rubicone;

Preso atto che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone, sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili, i sensi dell'art. 7, lett. h) del D.Lgs. 504/92, come da elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14.06.1993;

Evidenziato:

- che l'articolo 77 bis della Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa smaltimento rifiuti;
- che il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, ha stabilito, a decorrere dall'esercizio 2008, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune;
- che in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);
- che l'esenzione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del oggetto passivo per regolamento comunale;

Dato atto che per l'esercizio 2009 non si prevedono modificazioni di aliquote e di detrazione per l'abitazione principale (quest'ultima applicabile alle fattispecie non soggette ad esenzione ex lege), rispetto a quanto stabilito per l'esercizio 2008, con propria deliberazione n. 82/2007, come riportato in allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che le misure sopra descritte consentiranno di realizzare, nel 2009 un gettito complessivo previsto in € 240.000,00 con cui garantire la copertura di maggiori spese di personale, beni e servizi, riduzione di trasferimenti erariali ecc.;

Dato atto del rispetto degli equilibri generali del Bilancio di Previsione 2009 la cui deliberazione di approvazione è posta all'ordine del giorno della presente seduta;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI;

Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 126/2008;

Vista la Legge 133/2008;

PROPONE

1. fissare per l'esercizio 2009 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, così come descritte nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto;
 - che l'articolo 77 bis della Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa smaltimento rifiuti;
 - che il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, ha stabilito, a decorrere dall'esercizio 2008, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune;
 - che in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);
 - che l'esenzione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del oggetto passivo per regolamento comunale;
3. di dare atto che aliquote applicate restano invariate, rispetto al 2008;
4. di confermare, anche per l'esercizio 2008, ed ai sensi dell'articolo 8, c. 3 del D.Lgs. 504/92, l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, nella misura di Euro 258,228 applicabile alle fattispecie non soggette ad esenzione ex lege;
5. di dare atto che le misure sopra descritte consentiranno di realizzare, nel 2009 un gettito complessivo previsto in Euro 240.000,00 con cui garantire la copertura di maggiori spese i personale, beni e servizi, riduzione di trasferimenti erariali ecc.;
6. di dare atto che con il presente provvedimento viene garantito l'equilibrio finanziario ed economico del bilancio di Previsione 2009, la cui deliberazione di approvazione è posta all'ordine del giorno della presente seduta;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere applicabili le aliquote definite dal 01.01.2009.